

## ATTUAZIONE DEL SISTEMA DELLE SEGNALAZIONI – WHISTLEBLOWING

### 1. Descrizione

In seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva 2019/1937, Fitt S.p.A. Società Unipersonale ha adottato, per sé e per le società del Gruppo Fitt, come indicato al punto 6, una nuova procedura volta ad istituire dei canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di:

- 1) segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del **D. Lgs. n. 231/2001 e/o a violazioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico della Società**, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di Fitt o in relazione a collaborazioni e/o altri rapporti con Fitt;
- 2) segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite tali da integrare violazioni di specifiche **disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato** (si veda il paragrafo 2.2 per l'individuazione delle stesse) di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di Fitt o in relazione a collaborazioni e/o altri rapporti con Fitt.

### 2. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti e/o omissioni che consistono nelle seguenti violazioni:

- 1) la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 nonché la violazione dei principi e/o delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e relative procedure e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di Fitt S.p.a.;
- 2) Le condotte integranti violazione della normativa dell'Unione Europea e nazionale che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
  - a) illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  - b) illeciti in riferimento ai seguenti settori: **appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza**

delle reti e dei sistemi informativi; concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno.

Rimangono, invece, escluse dall'ambito della presente procedura le segnalazioni attinenti ai rapporti individuali di lavoro.

### **3. Procedura di gestione delle segnalazioni**

#### **3.1. Segnalazione Interna**

##### **3.1.1. Canale e modalità**

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 2, ha la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale interno alla Società e, in alcuni casi, attraverso il canale esterno, come precisato al punto 3.2.

La segnalazione può in entrambi i casi essere anonima, a discrezione del soggetto segnalante.

Nel caso in cui il segnalante si avvalga del canale interno, potrà farlo nelle seguenti modalità:

- mediante contatto telefonico al presente numero: 0444.461594, chiedendo di parlare Alessandro Cegalin;
- mediante utilizzo della piattaforma “Easy 231” di cui al seguente link: <https://alboconsulenti.com/#/submission?context=c9a3c921-e6a4-49b6-9da5-5f6f06be76cc>.

La Società richiede ai dipendenti di non effettuare le segnalazioni e l'accesso alla piattaforma whistleblowing attraverso la rete aziendale, strumenti informatici aziendali, posta elettronica aziendale, VPN ecc.

Questa piattaforma è esterna rispetto ai sistemi di Fitt S.p.A., pertanto viene garantita l'impossibilità per la Società di tracciare l'utilizzo della piattaforma stessa da parte degli eventuali soggetti segnalanti qualora questi ultimi utilizzino strumenti informatici e reti internet personali;

- per i soli soggetti interni, mediante l'apposita cassetta “whistleblowing” per le segnalazioni posizionata presso i vari stabilimenti di FITT S.p.a.; questo canale non potrà tuttavia essere utilizzato dalle altre società del Gruppo a cui la presente procedura si applica;
- mediante incontro diretto con Alessandro Cegalin, da richiedersi attraverso uno dei canali sopra indicati.

Nel caso in cui si utilizzi l'apposita cassetta per effettuare la segnalazione, è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione pubblicato sul sito [www.fitt.com/it](http://www.fitt.com/it) nella sezione “Whistleblowing” in calce alla pagina web (link <https://qrstud.io/qnar8my>) nonché all'interno dell'intranet aziendale “WeFitt” – sezione policy e documenti – compliance, che può essere anonimamente scaricato e successivamente completato.

Il soggetto segnalante è tenuto a riportare in modo chiaro e completo gli elementi utili affinché il Ricevente possa effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza della segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere indicati:

- i riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

### **3.1.2. Esame e valutazione delle segnalazioni attraverso un canale di segnalazione interno**

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è Alessandro Cegalin (persona Ricevente).

Il Ricevente dovrà:

- Rilasciare alla persona segnalante, qualora nota, avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere i contatti con la persona segnalante, qualora nota, richiedendo eventuali integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Dare riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o , in mancanza di avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

Nel caso in cui la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello qui indicato, dovrà essere trasmessa a quest'ultimo entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti tali da poter integrare, *prima facie*, violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo predisposto dalla Società in riferimento al D. Lgs. 231/2001 nonché nel caso in cui possa trattarsi di violazioni di tale normativa, la persona ricevente trasmetterà prontamente la segnalazione **all'Organismo di Vigilanza (OdV)**, di cui lo stesso fa parte, affinché venga valutata, nel rispetto degli adempimenti e delle tempistiche sopra riportate.

L'Organismo di Vigilanza, così come il Ricevente, svolge le opportune valutazioni nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali, così come anche di consulenti esterni, quando per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.

Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico o l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, a meno che la segnalazione non riguardi un comportamento del Cda quale organo collegiale. In tal ultimo caso, l'OdV darà opportuna comunicazione al Collegio Sindacale.

Allo stesso modo, nel caso in cui il comportamento segnalato non rientri nell'ambito di competenza dell'OdV, in quanto integrante una delle ipotesi di cui al punto 2.2, il Ricevente darà opportuna comunicazione al CdA o al Collegio Sindacale.

Il CdA e/o il Collegio Sindacale valuterà le azioni da intraprendere alla luce della segnalazione ricevuta.

I documenti saranno conservati con modalità tali da garantire la riservatezza delle informazioni contenute, anche grazie a strumenti di criptazione.

### **3.2 Segnalazioni attraverso un canale di segnalazione esterna presso l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)**

In alternativa al canale di segnalazione interna, la persona segnalante potrà effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

- 1) il canale predisposto dalla Società dovesse divenire inattivo o dovesse risultare non conforme alla normativa;
- 2) la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna secondo quanto previsto al punto 3.1 ma la stessa non abbia avuto seguito;
- 3) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- 4) la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **3.3. Divulgazione pubblica**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione pubblica, quale scelta di *extrema ratio*, rendendo quindi di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

#### **4. Tutela del segnalante e del segnalato**

Fitt, in ottemperanza alla normativa di riferimento, garantisce la riservatezza delle segnalazioni, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa stessa.

Allo stesso modo, sono vietate le ritorsioni e le discriminazioni nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla denuncia.

Più precisamente, al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, Fitt assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, del segnalato (salvo non sia necessario per la gestione della segnalazione) e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione.

Sia la Società, in caso di segnalazione interna, sia ANAC, in caso di segnalazione esterna, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Restano salvi gli obblighi di legge che impongano l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato e delle persone coinvolte nonché i casi in cui sia necessaria per la gestione della segnalazione (es. richieste dell'Autorità giudiziaria ecc.).

#### **5. Trattamento dei dati personali**

In riferimento al trattamento dei dati personali, si rimanda alla specifica informativa privacy pubblicata sul sito [www.fitt.com](http://www.fitt.com).

#### **6. Ambito di applicazione – Società del Gruppo Fitt.**

La presente procedura si applica a Fitt S.p.A. Società Unipersonale.

Essa troverà applicazione, con i necessari adattamenti derivanti dalla normativa nazionale che verrà adottata, anche nei confronti delle seguenti società consociate Fitt Polska Sp. Z.o.o., Fitt Espana Portugal S.A.U. e, infine, Fitt MC SAM. Tali adeguamenti della presente procedura verranno recepiti in separate procedure. In particolare, non saranno applicabili a Fitt Polska Sp. Z.o.o., Fitt Espana Portugal S.A.U. e, infine, Fitt MC SAM, le parti relative al D. Lgs. 231/2001 nonché ogni riferimento all'Organismo di Vigilanza (OdV) come di seguito precisato, trattandosi di società non di diritto italiano e pertanto non soggette al D. Lgs. 231/2001. Ciò purché non vi siano implicazioni 231 per Fitt S.p.A.

Pertanto, le segnalazioni che dovessero essere inviate dai dipendenti facenti parte delle tre società consociate sopra citate, avranno ad oggetto esclusivamente le violazioni di cui al punto 1.2) che precede e di cui al punto 2.2), e verranno gestite autonomamente ed unicamente dal Dott. Alessandro Cegalin, senza alcun coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

La presente procedura troverà applicazione anche nei confronti di Plastmec S.r.l. e Airplast S.r.l. Le segnalazioni che dovessero essere inviate dai dipendenti di Plastmec S.r.l. e Airplast S.r.l. avranno ad oggetto esclusivamente le violazioni di cui al punto 1.1 che precede e di cui al punto 2.1 e verranno pertanto gestite dal Ricevente con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Allo stesso modo, non troverà applicazione nei confronti di tutte le società consociate richiamate nel presente paragrafo quanto previsto all'art. 3.2 e 3.3 e pertanto non potranno avvalersi né del canale esterno istituito presso l'ANAC né del canale di divulgazione pubblica.

\*\*\*\*\*

*La presente procedura costituisce una versione ridotta rispetto a quella integrale adottata dalla Società.*

*E' possibile richiedere la versione integrale della presente procedura ai recapiti del Ricevente indicati nel presente documento.*